SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 12% - 1980 denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri» - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella sesta estrazione effettuata il 10 ottobre 1988 e serie sorteggiate negli anni precedenti.

88A4594

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1.

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8.

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza

appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Art. 12.

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

Art. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'intero testo dell'art. 134 della Costituzione, comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:

«Art. 134. — La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione».

— Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione così come modificato dalla presente legge: «Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Nota all'art. 3:

La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Nota all'art. 10:

Il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione così recita: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

Nota all'art. 12:

Si trascrive il testo aggiornato della legge costituzionale n. 1/1953 (per il titolo si veda la nota all'art. 3), comprensivo dell'art. 12 come sostituito dall'art. 3 della legge qui pubblicata, alla luce di quanto stabilito nel presente articolo:

«Art. 1. — La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Art. 2. — Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

Art. 3. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2).

Art. 4. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2).

Art. 5. — I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6. — I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

Art. 7. — I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

Art. 8. — Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

Art. 9. — Il presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

Art. 10. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2).

Art. 11. — Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Art. 12. — 1. *La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.*

2. *Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.*

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.*

4. *Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica.*

Art. 13. — Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

Art. 14. (Abrogato ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata).

Art. 15. — Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

(La disposizione contenuta nel secondo comma è stata abrogata ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata).

Disposizione transitoria (se ne omette il testo in quanto stabiliva il termine per la prima elezione della commissione parlamentare chiamata eventualmente a relazionare sui reati commessi ai sensi dell'*ex* art. 96 della Costituzione)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 226):

Presentato dal sen. TEDESCO TATÒ ed altri il 15 luglio 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 novembre 1987, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 25 novembre 1987; l'1, 3, 4, 5 e 9 dicembre 1987.

Esaminato in aula il 15 dicembre 1987 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 e 16 dicembre 1987; il 7, 13, 14 e 20 gennaio 1988.

Relazione scritta annunciata il 26 gennaio 1988 (atto n. 226/*A* - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula il 27 gennaio 1988 e approvato il 28 gennaio 1988, in un testo unificato con atto n. 565 (MANCINO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2288):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 febbraio 1988, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 24 febbraio 1988; l'1 e 2 marzo 1988.

Esaminato il 4, 7, 9 e 10 marzo 1988; il 26 e 27 aprile 1988 e approvato, con modificazioni, il 12 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 226-565-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 maggio 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 28 giugno 1988 (atto n. 226-565-*C* - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 1° luglio 1988 (1ª deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 2288-*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) il 14 luglio 1988.

Esaminato dalla I commissione il 14 luglio 1988.

Relazione scritta presentata il 2 agosto 1988 (atto n. 2288-*C* - relatore on. SEGNI).

Esaminato in aula il 20 settembre 1988 e approvato il 21 settembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 226-565-*D*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 settembre 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 settembre 1988.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 1988 (atto n. 226-565-*E* - relatore sen. GUZZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1988 (2ª deliberazione).

89G0023

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 626.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Massa una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale): una sezione;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale): due sezioni.

Corso post-qualifica:

segretario amministrazione: un corso;

analista contabile: due corsi.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; merceologia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; dattilografia e tecnica della duplicazione; contabilità a macchina; matematica applicata; lingua e lettere italiane, storia; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 916.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Massa ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 388

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI MASSA

Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Due sezioni di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Un corso post-qualifica - segretario amministrazione;
Due corsi post-qualifica - analista contabile,

per complessive quindici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	18
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	5
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	-
7) Ausiliari	7

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 50 ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive cinque ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 dicembre 1988.

Criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati tenuti per l'anno 1989 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare d'autorità dal servizio di leva in base all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Criteri

Art. 1.

La dispensa d'autorità dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti della eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

ridurre l'impiego alle armi di arruolati in possesso di minori indici di idoneità alla prestazione del servizio militare.

Art. 2.

Per l'anno 1989, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'art. 1, essere ammessi a dispensa d'autorità gli arruolati che si trovano in una delle sottoelencate posizioni aventi priorità decrescente:

a) figlio unico, convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà familiari o economiche; tenuto conto, per queste ultime, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con decreto ministeriale emanato dopo aver sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari per la Difesa.

Art. 3.

Quando sia necessario ricorrere all'applicazione dell'ordine di priorità fra arruolati posti nella medesima posizione, saranno dispensati quelli che hanno più titoli, valutati secondo il loro ordine di priorità e quelli i quali non hanno potuto fruire della dispensa di cui all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto la relativa domanda non è stata accolta dal consiglio di leva, pur sussistendo il titolo, perché prodotta oltre i termini previsti.

Art. 4.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *e)*, debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione prima che siano formati i singoli contingenti di chiamata e, comunque, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: ZANONE

89A0140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1988.

Modalità per la deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 46, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, che stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta 1989, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana;

Visto il secondo comma dello stesso art. 46, che prevede che le modalità della predetta deduzione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la deduzione delle erogazioni liberali sopra indicate;

Decreta:

Articolo unico

Le erogazioni liberali in denaro versate dalle persone fisiche a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di due milioni di lire, dai seguenti documenti:

1) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana;

2) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata all'Istituto centrale, può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'Istituto, anche da altri soggetti incaricati dall'Istituto medesimo. L'Istituto può affidare la raccolta delle somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad enti, istituzioni, organizzazioni, comitati od altro organismo associativo; in questi casi la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Istituto centrale stesso deve essere preceduta dalla indicazione della denominazione dell'ente;

3) in caso di bonifico bancario a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto centrale beneficiario.

I documenti attestanti i versamenti eseguiti debbono essere allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

89A0139

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Bigli S.p.a.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1988, con il quale la società «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi, 4;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1988 con il quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la società «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.» i signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954;

Vista la sentenza n. 581/88 del 18 ottobre 1988, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Bigli S.p.a.», con sede in Milano, via Bigli n. 20, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Bigli S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Bigli S.p.a.», con sede in Milano, via Bigli n. 20, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano via Lazzaro Palazzi n. 4.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», composto dai signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0141

DECRETO 10 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mark Invest S.p.a.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1988, con il quale la società «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi, 4;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1988 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.» i signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954;

Vista la sentenza n. 722/88 del 20 dicembre 1988, con la quale il tribunale civile e penale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Mark Invest S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese n. 3;

Constatato che, dalla sentenza suddetta, si desumono i criteri di collegamento enunciati dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Mark Invest S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Mark Invest S.p.a.», con sede in Milano, corso di Porta Ticinese n. 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Alberto Garocchio, nato a Milano il 20 novembre 1938, con studio in Milano, via Lazzaro Palazzi n. 4.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid.In.Gest. Italia - Fiduciaria e di revisione S.p.a.», composto dai signori:

avv. Luciano De Rienzo, nato a Udine il 7 giugno 1925;

dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi (Milano) il 1° marzo 1935;

dott. Pietro Juso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0142

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1988.

Ulteriore proroga dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1627/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988 con la quale, da ultimo, sono stati prorogati i benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni, della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Vista la nota n. 17992 del 15 dicembre 1988 con la quale la provincia di Sondrio ha chiesto un ulteriore rinvio del termine del 1° gennaio 1989 di cui all'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 relativo ai versamenti da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, per evitare negative ripercussioni nell'economia della provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e contributivi pendenti da attuarsi con la emananda legge organica di ricostruzione e sviluppo;

Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Sentito il Ministero delle finanze;

Ravvisata la necessità di concedere la richiesta proroga, in attesa di una definizione normativa dei rapporti fiscali e contributivi pendenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, sospesi fino al 31 dicembre 1988 compreso ai sensi dell'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

89A0124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale e di Borgia.

Con decreto ministeriale n. 14/4863 del 18 novembre 1988 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale e di Borgia (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 769.310.320 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 824.732.333 iscritto a ruolo a nome della U.S.L. n. 19, Ponissi Antonio, Bittoni Armando, Stogliano Giuseppe Antonio, Lucianò Vito, Gareri Giuseppe, Macrì Antonio Salvatore, Rocca Vincenzo, Taverna Pasquale e coop. agricola Frasso del Mele.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A0164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:
periodo: dal 29 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

2) *Sida*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Mobilificio Smeraldo*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni, frazione Castellina Scalo (Siena):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: fallimento in data 3 aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
L. 675 dal 30 marzo 1987 al 2 aprile 1987.

4) *S.p.a. Smith International Italia*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimenti di Castelmaggiore (Bologna) e Saline di Volterra (Pisa):
periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: si.

5) *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia):
periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 22 aprile 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.n.c. Signoria di Salmeri & C.*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Calzaturificio Mi.Cla.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 20 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio Mi.Cla.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 21 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione dal 21 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.a.s. Arte Medicea*, con sede in Vinci (Firenze) e stabilimento di Vinci (Firenze):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 4 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Calzaturificio Ma.Re.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 20 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio Ma.Re.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 21 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione dal 21 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Calzaturificio Re.Ma.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 20 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Calzaturificio Re.Ma.*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 21 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione dal 21 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Ceramiche Ghero*, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Montelupo Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Distillerie Fustella*, con sede in Merate (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 14 novembre 1987;
causale: fallimento in data 14 novembre 1986 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 14 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.a.s. Distillerie Fustella*, con sede in Merate (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 14 novembre 1986 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 14 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *Pellari Sergio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

18) *S.r.l. Cerpelli*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 6 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Fin-Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Golden Gate*, con sede in Massarosa, località Montramito (Lucca) e stabilimento di Massarosa, località Montramito (Lucca):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

21) *S.p.a. It. Es - Italiana estrusione alluminio*, con sede in Pietrasanta (Lucca) e stabilimento di Pietrasanta (Lucca):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Alfa mensa presso Fincantieri - Cantieri navali italiani, stabilimento di Ancona, è prolungata al 4 settembre 1988, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applica all'azienda in questione la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0126

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1988 concernente l'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 10 luglio 1987 ed afferenti al programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988).

Nell'estratto citato in epigrafe, al rigo 54 della seconda colonna di pagina 60 ed al rigo 8 della prima colonna di pagina 61 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Farmitalia Carlo Erba *S.p.a.* - Milano.», leggasi: «Farmitalia Carlo Erba *S.r.l.* - Milano.».

Al rigo 47 della prima colonna di pagina 61, dove è scritto: «*Agrrimon S.r.l.* - Milano.», leggasi: «*Agrimont S.p.a.* - Milano.».

Al rigo 53 della stessa colonna, dove è scritto: «Agrimont *S.r.l.* - Milano.», leggasi: «Agrimont *S.p.a.* - Milano.».

89A0174

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, *si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10)*. Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES**
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100890130) L. 1.000